

# NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA

Il presente regolamento della CSAI è stato approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 19 luglio 2005.

<b>SOMMARIO</b>	Pagina
<b>Titolo 1° - Disposizioni Generali</b>	
Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI)	3
Art. 3 Titolarità del potere sportivo	3
Art. 4 Delega del potere sportivo	3
Art. 5 Programmazione dell'attività sportiva	4
Art. 6 Poteri di rappresentanza	4
<b>Titolo 2° - Organizzazione della CSAI</b>	
Sezione 1ª - Organismi di gestione	
Art. 7 Organismi di gestione	5
Art. 8 Consiglio Sportivo Nazionale (CSN)	5
Art. 9 Comitato Esecutivo della CSAI (CE)	6
Art. 10 Presidente Delegato	8
Art. 11 Segretario	9
Sezione 2ª - Organismi tecnici e consultivi	
Art. 12 Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico	10
Art. 13 Consulte Regionali per lo Sport Automobilistico	11
Art. 14 Sottocommissioni per settori di attività	11
Art. 15 Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare	11
Art. 16 Ufficio di Presidenza	12
Art. 17 Gruppo Ufficiali di Gara	12
<b>Titolo 3° - Organismi territoriali</b>	
Art. 18 Delegazioni Provinciali e locali	14
Art. 19 Delegazioni Regionali	14
Art. 20 Elezioni dei Delegati Provinciali e locali e dei Delegati Regionali	15
<b>Titolo 4° - Attività Sportiva Automobilistica</b>	
Art. 21 Principi generali	17
Art. 22 Tesseramento sportivo	17
Art. 23 Manifestazioni sportive	17
Art. 24 Tutela sanitaria e antidoping	17
<b>Titolo 5° - Codice di comportamento sportivo</b>	
Art. 25 Osservanza ed efficacia dei provvedimenti della CSAI	18
Art. 26 Principio di lealtà	18
Art. 27 Divieto di alterazione dei risultati sportivi	18
Art. 28 Divieto di doping	18
Art. 29 Principio di non violenza	18
Art. 30 Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione	18
Art. 31 Doveri di riservatezza	19
Art. 32 Responsabilità oggettiva	19
<b>Titolo 6° - Giustizia Sportiva</b>	
Art. 33 Principi generali	20
Art. 34 Sanzioni disciplinari	20
Art. 35 Organismi di Giustizia Sportiva	20
Art. 36 Collegio dei Commissari Sportivi	21
Art. 37 Giudice Sportivo	21
Art. 38 Procura Federale	22
Art. 39 Tribunale Nazionale d'Appello	22
Art. 40 Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale	22
Art. 41 Giudizio di revisione	23
Art. 42 Prescrizione	23
Art. 43 Astensione e ricsuzione del giudici	23
Art. 44 Provvedimenti di clemenza	24
Art. 45 Provvedimenti cautelari	24
<b>Titolo 7° - Disposizioni comuni agli Organismi della CSAI</b>	
Art. 46 Durata delle cariche	25

Art. 47 Requisiti per l'eleggibilità, la nomina e la designazione	25
Art. 48 Candidature - Presentazione	26
Art. 49 Incompatibilità	26
Art. 50 Dimissioni, decadenza	27
Art. 51 Procedure per le riunioni	28
Titolo 8° - Amministrazione	
Art. 52 Amministrazione e contabilità	30
<b>Titolo 9° - Disposizioni transitorie e finali</b>	
Art. 53 Delibere e decisioni degli Organismi della CSAI	31
Art. 54 Regolamenti di votazione, durata delle cariche	31
Art. 55 Tessere sportive ACI e licenze CSAI	31
Art. 56 Organismi giurisdizionali	31
Art. 57 Titoli di studio	31

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana istituita dall'Automobile Club d'Italia ai sensi degli artt. 23 e 24 del proprio Statuto.

#### **Art. 2 - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI)**

**2.1** La Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) è una Commissione permanente dell'Automobile Club d'Italia, retta da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

**2.2** La CSAI ha sede in Roma presso l'Automobile Club d'Italia (ACI).

**2.3** Possono far parte della CSAI le persone fisiche che a qualsiasi titolo svolgono attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo nazionale e che sono titolari di tessera sportiva ACI.

**2.4** La CSAI non persegue fini di lucro.

#### **Art. 3 – Titolarità del potere sportivo**

**3.1** L'ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e che gli è riconosciuto dalla legge.

**3.2** L'ACI è la Federazione Nazionale per lo Sport automobilistico riconosciuta dal CONI e, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, opera in tale veste secondo i principi del proprio ordinamento di Ente pubblico e di Federazione degli Automobile Club provinciali e locali.

#### **Art. 4 – Delega del potere sportivo**

**4.1** Con propria deliberazione, il Consiglio Generale dell'ACI può delegare alla CSAI l'esercizio del potere sportivo menzionato all'art. 4, lett. d) dello Statuto.

**4.2** La delibera del Consiglio Generale stabilisce la durata, i contenuti e gli eventuali limiti della delega di cui al comma precedente.

**4.3** Con deliberazione approvata con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, il Consiglio Generale dell'ACI può, per gravi motivi o quando lo richieda la salvaguardia dei superiori interessi sportivi, disporre la revoca anticipata della delega conferita alla CSAI. In questo caso, l'esercizio dei poteri sportivi è assunto direttamente dagli Organi dell'ACI, secondo la rispettiva competenza.

#### **Art. 5 – Programmazione dell'attività sportiva**

**5.1** Spetta agli Organi dell'ACI la definizione delle politiche sportive automobilistiche nazionali e degli atti di indirizzo dell'attività della CSAI.

**5.2** A tal fine, il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI predispone, all'inizio del quadriennio olimpico, un documento di programmazione quadriennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI.

**5.3** Sulla base del documento di programmazione come sopra approvato e delle relazioni dei Delegati Regionali, il Comitato Esecutivo della CSAI elabora annualmente il documento recante "Linee annuali di indirizzo per l'attività della CSAI" che viene comunicato al Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI.

#### **Art. 6 – Poteri di rappresentanza**

**6.1** La rappresentanza dello Sport automobilistico nazionale presso la FIA Sport, nonché la responsabilità e il coordinamento della delegazione italiana, spettano al Presidente dell'ACI che può delegare, a tal fine, un proprio rappresentante.

**6.2** Su proposta del Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI, il Presidente dell'ACI nomina i rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport.

**6.3** Il Presidente dell'ACI, quale Presidente della Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport automobilistico, rappresenta lo Sport automobilistico presso gli organi nazionali del CONI.

**6.4** La rappresentanza presso i Comitati Regionali del CONI è demandata al Presidente del competente Comitato Regionale degli Automobile Club che può delegare un proprio sostituto nella persona del Delegato Regionale della CSAI di cui al successivo art. 19.

**6.5** La rappresentanza presso i Comitati provinciali del CONI è demandata al Presidente dell'Automobile Club provinciale territorialmente competente che può delegare un proprio sostituto nella persona del Delegato Sportivo del proprio Automobile Club di cui al successivo art. 18.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA CSAI**

#### **SEZIONE 1ª - ORGANISMI DI GESTIONE**

##### **Art. 7 –Organismi di gestione**

Sono Organismi di gestione centrali e territoriali della CSAI:

##### **7.1 Organismi centrali:**

- a) il Consiglio Sportivo Nazionale;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente.

##### **7.2 Organismi territoriali:**

- d) Delegazioni Provinciali e locali;
- e) Delegazioni Regionali.

##### **Art. 8 - Consiglio Sportivo Nazionale**

**8.1** Il Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI (CSN) è composto:

- a) dal Presidente della CSAI che lo presiede;
- b) da sei Delegati Regionali della CSAI;
- c) da sei Presidenti di Automobile Club;
- d) da otto conduttori;
- e) da due rappresentanti degli Ufficiali di Gara;
- f) da un rappresentante delle Scuderie automobilistiche, titolari di tessera sportiva ACI di "scuderia" che non siano costituite sotto forma di società di capitali;
- g) da un rappresentante della Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS).

**8.2** Elezione e nomina dei componenti del CSN

**8.2.1** I componenti di cui alla lettera b) – Delegati Regionali - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dai Delegati Regionali della CSAI con i seguenti criteri:

- a) tre Delegati in ragione di un Delegato per le regioni del Nord Italia (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia), di un Delegato per quelle del Centro Italia (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e di un Delegato per quelle del Sud Italia e delle Isole (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
- b) tre Delegati in base alla graduatoria della votazione senza tener conto della ripartizione geografica.

**8.2.2** I componenti di cui alla lettera c) – Presidenti di Automobile Club - sono eletti dal Consiglio Generale dell'ACI nei termini e nei modi previsti dallo stesso Consiglio Generale e nel rispetto dei criteri geografici di cui al precedente art. 8, par. 8.2.1.

**8.2.3** I componenti di cui alla lettera d) – conduttori - sono eletti, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto nelle assemblee di categoria dai conduttori titolari di tessera sportiva ACI di conduttore da almeno tre anni compreso quello in cui hanno luogo le elezioni.

**8.2.4** I componenti di cui alla lettera e) – rappresentanti degli Ufficiali di Gara - sono eletti, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, nelle assemblee di categoria dagli Ufficiali di Gara titolari di tessera sportiva ACI da almeno tre anni compreso quello in cui hanno luogo le elezioni.

**8.2.5** Il componente di cui alla lettera f) – rappresentante delle Scuderie automobilistiche – deve essere il legale rappresentante di una Scuderia ed è eletto, sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, nelle assemblee di categoria dalle Scuderie che non sono costituite come società di capitali titolari di tessera sportiva ACI da almeno tre anni compreso quello in cui hanno luogo le elezioni.

**8.2.6** Il componente di cui alla lettera g) – rappresentante della FISAPS – è nominato su designazione della FISAPS.

**8.3** Spetta al Consiglio Sportivo Nazionale:

- a) predisporre il documento di programmazione quadriennale della politica sportiva automobilistica nazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI;
- b) approvare la relazione annuale del Presidente della CSAI sull'attività sportiva di livello nazionale e internazionale;
- c) formulare proposte ed esprimere pareri su proposte di modifica al Regolamento della CSAI da portare all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI;
- d) formulare l'indirizzo per l'adozione della regolamentazione sportiva e tecnica nazionale;
- e) formulare le proposte per la modifica dei regolamenti elettorali per l'elezione dei componenti elettivi degli organismi della CSAI, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI;

f) riconoscere le associazioni di categoria che fanno parte della Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico e che sono chiamate a partecipare alla vita sportiva della Federazione.

#### **Art. 9 - Comitato Esecutivo**

9.1 Il Comitato Esecutivo della CSAI (CE) è composto:

- a) dal Presidente della CSAI che lo presiede;
- b) da due Delegati Regionali CSAI;
- c) da due Presidenti di Automobile Club;
- d) da due conduttori.

9.2 Elezione dei componenti del Comitato Esecutivo.

9.2.1 I componenti di cui alla lettera b) – Delegati Regionali - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dai Delegati Regionali componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e sono scelti tra gli stessi Delegati componenti del Consiglio.

9.2.2 I componenti di cui alla lettera c) – Presidenti di Automobile Club - sono eletti dal Comitato Esecutivo dell'ACI, tra i Presidenti di Automobile Club componenti del Consiglio Sportivo Nazionale, nei termini e nei modi previsti dal Consiglio Generale.

9.2.3 I componenti di cui alla lettera d) – conduttori - sono eletti, mediante votazione a scrutinio segreto, dai conduttori componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e sono scelti tra gli stessi conduttori componenti del Consiglio.

9.3 Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) istituire le Sottocommissioni approvandone i relativi regolamenti ed esprimere il preventivo parere sulla nomina dei Presidenti delle Sottocommissioni medesime, di competenza del Presidente della CSAI;
- b) predisporre, sulla base del documento di programmazione quadriennale approvato dal Consiglio Generale dell'ACI e delle relazioni dei Delegati Regionali, il documento recante "Linee annuali di indirizzo per l'attività della CSAI";
- c) esprimere il parere sulla nomina, da parte del Presidente dell'ACI, dei rappresentanti della Federazione presso le Commissioni della FIA Sport, ai sensi del precedente art. 6, par. 6.2;
- d) definire, sulla base degli indirizzi del CSN, sentite le Sottocommissioni competenti, la regolamentazione sportiva e tecnica nazionale e, in particolare, approvare il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari e fornire l'interpretazione autentica delle loro norme;
- e) deliberare sulle proposte di modifica della regolamentazione sportiva e tecnica internazionale da sottoporre alla FIA, sentito il parere delle Sottocommissioni e dei delegati italiani presso le Commissioni FIA;
- f) approvare il regolamento del Gruppo Ufficiali di Gara ed esercitare attività di controllo sull'attività del Gruppo stesso;
- g) esercitare il controllo sulle attività della Scuola Federale di Pilotaggio;
- h) istituire Gruppi di Lavoro e di Studio per l'esame di specifici argomenti nominandone i componenti su proposta del Presidente della CSAI;
- i) annualmente, istituire i Campionati Italiani e gli altri titoli nazionali, determinare, su proposta delle competenti Sottocommissioni, le gare valedoli per ogni Campionato e per ogni altro titolo e approvare il calendario sportivo nazionale;
- j) designare le gare per le quali richiedere la validità per i Campionati internazionali della FIA;
- k) proclamare i vincitori dei Campionati Italiani e degli altri titoli nazionali;
- l) formulare ai competenti Organi dell'ACI proposte per l'assegnazione di contributi sportivi a Enti, gruppi, associazioni o soggetti privati e di eventuali premi finali per i Campionati e gli altri titoli nazionali;
- m) esprimere il parere sulla nomina dei Responsabili didattici della Scuola di Pilotaggio Federale.

#### **Art. 10 – Presidente Delegato**

10.1 Il Presidente dell'ACI, quale Presidente della Federazione Sportiva Nazionale per lo Sport dell'automobile, può delegare l'esercizio delle sue funzioni sportive a persona in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dello Sport automobilistico e/o dell'automobilismo in generale, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

10.2 Il Presidente Delegato è nominato dal Presidente dell'ACI, sentito il Comitato Esecutivo dell'ACI, ed assume la carica di Presidente della CSAI, esercitando i poteri previsti dal presente Regolamento. Ha la rappresentanza generale della CSAI, presiede l'attività del Consiglio Sportivo Nazionale, del Comitato Esecutivo, dell'Ufficio di Presidenza e della Consulta Nazionale per lo Sport automobilistico. Coordina l'attività delle Sottocommissioni e degli altri Gruppi di Lavoro e di Studio.

10.3 Il provvedimento di delega può essere revocato anticipatamente rispetto alla scadenza del quadriennio, previa informativa del Presidente dell'ACI al Comitato Esecutivo dell'ACI.

10.4 Spetta al Presidente della CSAI:

- a) predisporre la relazione annuale sull'attività sportiva di livello nazionale e internazionale da portare all'approvazione del Consiglio Sportivo Nazionale;
- b) nominare i Presidenti delle Sottocommissioni, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI;
- c) nominare i componenti delle Sottocommissioni, sentiti i Presidenti delle Sottocommissioni medesime;
- d) nominare due Vice Presidenti della CSAI scelti tra i componenti del Comitato Esecutivo della CSAI;
- e) proporre al Presidente dell'ACI, ai sensi del precedente art. 6, par. 6.2, la nomina dei rappresentanti italiani presso le Commissioni della FIA Sport;
- f) convocare e presiedere il Consiglio Sportivo Nazionale, il Comitato Esecutivo della CSAI, l'Ufficio di Presidenza e la Consulta Nazionale dello Sport automobilistico;

- g) designare, presso le competizioni, i Commissari Sportivi (Collegio), su indicazione del Gruppo Commissari Sportivi, e il Commissario Tecnico Nazionale, su indicazione del Gruppo Ufficiali di Gara, e controllarne l'operato;
- h) esercitare il controllo sullo svolgimento delle manifestazioni sportive e sulla applicazione dei regolamenti che le disciplinano;
- i) esercitare il controllo sull'attività dei Delegati Regionali, Provinciali e locali della CSAI anche sulla base dei rapporti dei Presidenti Provinciali e locali e dei Presidenti dei Comitati Regionali degli Automobile Club;
- j) omologare i record nazionali e proporre alla FIA l'omologazione dei record internazionali;
- k) nominare, sentito il Comitato Esecutivo della CSAI, i Responsabili didattici della Scuola di Pilotaggio Federale.
- l) proporre al Comitato Esecutivo della CSAI la nomina dei componenti di Gruppi di Lavoro e di Studio;
- m) affidare a uno dei due Vice Presidenti l'incarico di convocare e presiedere la Sottocommissione Interdisciplinare;
- n) adottare provvedimenti indifferibili e urgenti nelle materie riservate dal presente Regolamento alla competenza del Consiglio Sportivo Nazionale e del Comitato Esecutivo della CSAI, che devono essere sottoposti a ratifica degli stessi Organismi nella prima riunione utile, da convocarsi nei 30 giorni immediatamente successivi.

**10.5** Il Presidente della CSAI può affidare con apposito provvedimento ai Vice Presidenti o ad altri componenti del Comitato Esecutivo le funzioni e attribuzioni di cui alle precedenti lettere f), g), h), i) e j), nonché il coordinamento delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio.

**10.6** In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente della CSAI, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente con più anzianità di carica.

#### **Art. 11 – Segretario della CSAI**

**11.1** Il Segretario della CSAI è il Dirigente preposto alla Direzione del Servizio Attività Sportive ai sensi del vigente Ordinamento dei Servizi dell'ACI.

**11.2** Il Segretario della CSAI cura la complessiva gestione della CSAI avvalendosi delle risorse assegnate. In particolare, spetta al Segretario della CSAI:

- a) assicurare il coordinamento di tutti gli Organismi della CSAI nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo emanati dall'ACI;
- b) assistere il Presidente della CSAI nell'espletamento delle sue attribuzioni;
- c) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Sportivo Nazionale, del Comitato Esecutivo, dell'Ufficio di Presidenza della CSAI e della Consulta Nazionale per lo Sport automobilistico esercitandovi le funzioni di Segretario;
- d) assicurare l'esecuzione dei provvedimenti assunti dagli organismi della CSAI garantendo il rispetto delle norme e dei regolamenti;
- e) formulare le proposte per la definizione del budget di cui al successivo art. 52, par. 52.2 e curarne la gestione non appena esso è stato definito dal Segretario Generale dell'ACI in linea con le indicazioni programmatiche di cui alla lettera b) del precedente art. 9, par. 9.3;
- f) assicurare l'attività di segreteria delle Sottocommissioni e dei Gruppi di Lavoro e di Studio;
- g) partecipare, ove lo ritenga, alle riunioni di tutti gli altri organismi della CSAI;
- h) curare i rapporti con quanti partecipano, a qualsiasi titolo, all'attività sportiva automobilistica.

**11.3** Per materie tecnico-sportive o legali la cui complessità richieda l'ausilio di particolari professionalità, il Segretario può essere coadiuvato da uno o più esperti nei rispettivi settori di competenza, nominato/i dal Presidente dell'ACI su proposta del Presidente della CSAI.

## **SEZIONE 2ª - ORGANISMI TECNICI E CONSULTIVI**

#### **Art. 12 - Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico**

**12.1** La Consulta Nazionale per lo Sport Automobilistico è composta:

- a) dal Presidente della CSAI che la presiede;
- b) dai Delegati Regionali della CSAI;
- c) dal Presidente di ogni Comitato Regionale degli Automobile Club;
- d) dai Presidenti e dai componenti delle Sottocommissioni della CSAI;
- e) dai rappresentanti legali delle associazioni di categoria riconosciute ai sensi del precedente art. 8, par. 8.3, lettera f);
- f) dai rappresentanti legali degli Organizzatori in ragione di uno per ogni settore di attività;
- g) dal rappresentante delle Scuderie componente del Consiglio Sportivo Nazionale e dai primi cinque rappresentanti legali delle Scuderie che seguono nella graduatoria delle assemblee di categoria per l'elezione nel Consiglio Sportivo Nazionale;
- h) dagli otto conduttori componenti del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI e dai primi otto conduttori che seguono nella graduatoria delle assemblee di categoria per l'elezione dei conduttori nel Consiglio Sportivo Nazionale.

**12.2** Elezione e designazione dei Componenti della Consulta Nazionale

**12.2.1** I componenti di cui alla lettera e) – rappresentanti delle associazioni riconosciute - sono designati dalle rispettive associazioni.

**12.2.2** I componenti di cui alla lettera f) – rappresentanti legali degli Organizzatori - sono eletti sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, nelle assemblee di categoria, dagli Organizzatori titolari di tessera sportiva ACI da almeno tre anni compreso quello in cui hanno luogo le elezioni.

**12.3** Ogni anno, entro il mese di settembre, le associazioni di cui al precedente par. 12.1, lettera e) che avanzano domanda di riconoscimento o presentano richiesta di rinnovo annuale devono allegare alla relativa domanda lo statuto, la composizione degli organi direttivi e l'elenco degli iscritti.

**12.4** Spetta alla Consulta Nazionale:

- a) esprimere pareri sull'attività sportiva in generale sulla base dei temi annualmente proposti dal Consiglio Sportivo Nazionale;
- b) pronunciarsi sulle problematiche generali dello Sport automobilistico ai fini della valutazione degli Organismi della CSAI.

**12.5** La Consulta è convocata dal Presidente della CSAI al termine di ogni stagione sportiva.

#### **Art. 13 – Consulte Regionali per lo Sport Automobilistico**

**13.1** Sono istituite le Consulte Regionali per lo Sport automobilistico presso ciascuna delle Regioni indicate nell'art. 19, par. 19.1.

**13.2** Ogni Consulta Regionale è composta:

- a) dal Delegato Regionale della CSAI, che la presiede;
- b) dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione;
- c) dai Presidenti degli Automobile Club Provinciali e locali della Regione;
- d) dai Presidenti e dai componenti delle Sottocommissioni che risiedono nella Regione;
- e) dagli Organizzatori, dai circuiti permanenti e dalle Scuderie presenti nella Regione;
- f) dai conduttori residenti nella Regione;
- g) dal Fiduciario Regionale del Gruppo Ufficiali di gara.

**13.3** Alla Consulta Regionale spetta raccogliere e definire, annualmente, le esigenze e le problematiche regionali dello Sport automobilistico e formulare proposte da sottoporre ai competenti Organismi della CSAI per il tramite della Delegazione Regionale.

**13.4** La Consulta Regionale è convocata dal Delegato Regionale.

**13.5** Il Segretario della Consulta Regionale è nominato, in occasione di ogni riunione, dai componenti della Consulta stessa.

#### **Art. 14 – Sottocommissioni per settori di attività**

**14.1** Le Sottocommissioni sono organismi tecnico-consulativi di cui, in relazione alla rispettiva competenza, si avvalgono il Presidente ed il Comitato Esecutivo della CSAI riguardo a questioni inerenti allo svolgimento delle rispettive funzioni. Le Sottocommissioni hanno anche funzioni propositive in ordine alla normativa dei settori di competenza.

**14.2** Le Sottocommissioni sono istituite dal Comitato Esecutivo della CSAI a norma dell'art. 9 nei vari settori delle attività sportive automobilistiche e sono composte da un Presidente e da un numero massimo di quattro componenti scelti tra esperti e tecnici operanti nei diversi settori.

**14.3** I Presidenti delle Sottocommissioni sono nominati dal Presidente della CSAI, sentito il parere del Comitato Esecutivo della CSAI. I componenti di ogni Sottocommissione sono nominati dal Presidente della CSAI sentito il Presidente della Sottocommissione stessa. Gli incarichi hanno durata biennale e possono essere confermati e revocati con la stessa procedura prevista per la nomina. Gli incarichi dei componenti sono su base fiduciaria.

**14.4** Le Sottocommissioni sono rette da appositi regolamenti approvati dal Comitato Esecutivo della CSAI.

#### **Art. 15 – Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare**

**15.1** Fanno parte della Sottocommissione Consultiva Interdisciplinare i Presidenti delle Sottocommissioni di cui al precedente art. 14 e un rappresentante di ciascuna delle seguenti associazioni di categoria: Associazione Italiana Circuiti Automobilistici (Aica), Associazione Nazionale fra Industrie Automobilistiche (Anfia), Gruppo Ufficiali di Gara (Gug), Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae), Costruttori non Anfia o Unrae, Organizzatori e Federazione Italiana Scuderie Automobilistiche (Fisa).

**15.2** I rappresentanti di Aica, Anfia, Unrae, Fisa e Gug sono designati dalle rispettive associazioni, mentre gli Organizzatori e i Costruttori non Anfia o Unrae sono eletti sulla base di una lista nazionale, mediante votazione a scrutinio segreto, nelle assemblee delle rispettive categorie di tesserati.

**15.3** La Sottocommissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti per il Comitato Esecutivo della CSAI, in materia di regolamentazione sportiva e tecnica.

**15.4** La Sottocommissione è convocata e presieduta dal Vice Presidente della CSAI incaricato dal Presidente della CSAI.

**15.5** Gli incarichi dei componenti della Sottocommissione hanno durata biennale e possono essere confermati o revocati con la stessa procedura prevista nel precedente par. 15.2.

#### **Art. 16 - Ufficio di Presidenza**

**16.1** Fanno parte dell'Ufficio di Presidenza il Presidente, i due Vice Presidenti e il Segretario della CSAI.

**16.2** L'Ufficio di Presidenza ha la funzione:

- a) di esaminare preliminarmente le proposte relative ai regolamenti presentate dagli Organismi tecnico-consulativi della CSAI;
- b) di armonizzare le proposte degli Organismi tecnico-consulativi con la regolamentazione generale e con quella dei singoli settori di attività e di sottoporle all'approvazione del Comitato Esecutivo della CSAI;

c) di dirimere i conflitti di competenza tra gli Organismi tecnico-consultivi.

**16.3** Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono partecipare, su invito, i Presidenti degli Organismi tecnico-consultivi di volta in volta interessati.

#### **Art. 17 - Gruppo Ufficiali di Gara**

**17.1** La regolarità di svolgimento delle competizioni è affidata agli Ufficiali di Gara che sono organizzati, nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo, nel Gruppo Ufficiali di Gara che provvede al loro reclutamento, alla loro abilitazione e formazione, al loro inquadramento e alla loro disciplina.

**17.2** Il Gruppo Ufficiali di Gara organizza, ai sensi del precedente par. 17.1, tutti gli Ufficiali di Gara.

**17.3** Il Gruppo Ufficiali di Gara è un Organismo tecnico-consultivo che opera sotto la vigilanza del Comitato Esecutivo della CSAI. I suoi compiti e funzioni sono stabiliti da un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo del Gruppo ed approvato dal Comitato Esecutivo della CSAI.

**17.4** Gli Ufficiali di Gara eleggono, per il quadriennio coincidente con quello degli altri Organismi della CSAI, il Consiglio Direttivo che a sua volta elegge, al suo interno, il Presidente del Gruppo.

**17.5** Gli Ufficiali di Gara sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento Nazionale Sportivo, alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo.

### **TITOLO III ORGANISMI TERRITORIALI**

#### **Art. 18 - Delegazioni Provinciali e locali**

**18.1** Le Delegazioni Provinciali e locali sono costituite presso ciascun Automobile Club.

**18.2** A ogni Delegazione Provinciale e locale è preposto un Delegato Provinciale o locale che diventa membro di diritto della Commissione Sportiva dello stesso Automobile Club.

**18.3** Ogni decisione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Provinciale o locale dello stesso Automobile Club.

**18.4** Il Delegato Provinciale o locale svolge le proprie funzioni d'intesa con l'Automobile Club presso il quale è stato eletto. In particolare, spetta al Delegato Provinciale o locale:

- a) curare la promozione dell'attività sportiva automobilistica sulla base dei piani e programmi indicati dal Comitato Esecutivo della CSAI;
- b) vigilare sulle manifestazioni sportive automobilistiche che si svolgono nel territorio di competenza, riferendone direttamente all'Automobile Club e, per il tramite del competente Delegato Regionale, alla CSAI;
- c) curare, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con gli Organismi territoriali competenti in materia sportiva, secondo gli indirizzi definiti dall'Automobile Club, al quale riferisce sull'attività svolta. La cura dei rapporti con le Amministrazioni pubbliche è di competenza degli Automobile Club;
- d) collaborare con le Delegazioni Regionali della CSAI;
- e) rappresentare la CSAI nel territorio di competenza.

**18.5** Alle Delegazioni Provinciali e locali gli Organismi della CSAI, le Delegazioni Regionali e gli Automobile Club interessati possono affidare incarichi ordinari e straordinari nell'interesse del movimento sportivo territoriale.

**18.6** I Delegati Provinciali e locali, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dagli Automobile Club.

#### **Art. 19 – Delegazioni Regionali**

**19.1** Sono istituite Delegazioni Regionali presso ciascuna delle seguenti Regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

**19.2** I Delegati Provinciali e locali, sotto la presidenza del Delegato Regionale, costituiscono la Delegazione Regionale.

**19.3** Le Delegazioni Regionali della CSAI svolgono le proprie funzioni d'intesa con il competente Comitato Regionale degli Automobile Club. In particolare, spetta alla Delegazione Regionale:

- a) rappresentare la CSAI nella Regione;
- b) promuovere ed attuare iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali della CSAI;
- c) coordinare le attività dei Delegati Provinciali e locali e vigilare sull'andamento generale delle attività sportive automobilistiche nella Regione, riferendo al Comitato Regionale degli Automobile Club e alla CSAI;
- d) trasmettere al Presidente della CSAI una relazione annuale sulle attività sportive della Regione;
- e) svolgere i compiti e gli incarichi ordinari e straordinari affidati dagli Organismi centrali della CSAI nell'interesse dell'attività sportiva automobilistica nazionale.

**19.4** I Delegati Regionali della CSAI sono membri consultivi dei Comitati Regionali degli Automobile Club per le materie sportive automobilistiche. Ogni decisione del Comitato Regionale degli Automobile Club in materia sportiva automobilistica deve essere presa sentito il Delegato Regionale.

**19.5** La Delegazione Regionale ha sede presso l'Automobile Club di residenza del Delegato Regionale oppure presso il competente Comitato Regionale degli Automobile Club.

**19.6** I Delegati Regionali della CSAI, nell'esercizio delle loro funzioni, si avvalgono dei servizi messi a disposizione dai Comitati Regionali degli Automobile Club.

#### **Art. 20 – Elezioni dei Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club e dei Delegati Regionali**

##### **20.1 Delegati Provinciali e locali**

**20.1.1** I titolari delle tessere sportive ACI residenti in ogni provincia e territorio sede di Automobile Club eleggono ogni quattro anni, previa convocazione di apposite assemblee, i Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club.

**20.1.2** Non sono ammesse, per una stessa persona, candidature plurime.

**20.1.3** Sono ammessi al voto i maggiorenni titolari di una tessera sportiva ACI, con esclusione delle tessere previste per le attività non agonistiche o equivalenti secondo le definizioni del Regolamento Nazionale Sportivo della CSAI, a condizione di essere titolari di tessera sportiva ACI da almeno tre anni compreso quello in cui si svolgono le elezioni.

##### **20.2 Delegati Regionali**

I Delegati Regionali di cui al precedente par. 19.1 sono eletti, mediante votazione a scrutinio palese, dai Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club della Regione di riferimento, riuniti in assemblea.

##### **20.3 Procedure di elezione**

Le procedure per l'elezione dei Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club e dei Delegati Regionali sono stabilite mediante apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale ACI, su proposta del Comitato Esecutivo della CSAI.

## **TITOLO IV**

### **ATTIVITÀ SPORTIVA AUTOMOBILISTICA**

#### **Art. 21 – Principi generali**

**21.1** I principi generali e particolari per la disciplina delle attività sportive automobilistiche ai fini di garantire il regolare, corretto e sicuro svolgimento delle manifestazioni sportive e di promuovere la massima diffusione della pratica sportiva automobilistica a tutti i livelli, sono contenuti nel Regolamento Nazionale Sportivo, emanato dal Comitato Esecutivo della CSAI, al quale si fa espresso rinvio.

**21.2** Il Regolamento Nazionale Sportivo ha lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell'attività sportiva automobilistica a livello nazionale. Non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una manifestazione sportiva o la partecipazione ad essa, salvo nei casi in cui il Comitato Esecutivo della CSAI riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo Sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza, con giustizia e con rispetto delle regole.

**21.3** È fatto divieto di far parte dell'ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti volontariamente, con dimissioni o mancato rinnovo della tessera sportiva ACI, ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

In caso di morosità nel pagamento di diritti e tasse comunque dovuti alla CSAI, le tessere sportive ACI sono sospese fino alla soluzione della situazione debitoria.

#### **Art. 22 – Tesseramento sportivo**

Chiunque intenda svolgere, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito dell'automobilismo sportivo è tenuto ad essere titolare di tessera sportiva ACI.

L'affiliazione di una persona giuridica si ottiene mediante la titolarità di una tessera sportiva ACI di qualifica corrispondente alle funzioni che la persona giuridica stessa ricopre nell'ordinamento sportivo.

#### **Art. 23 – Manifestazioni sportive**

Le manifestazioni sportive automobilistiche (competizioni) hanno diverse tipologie di svolgimento in base:

- alle caratteristiche dei percorsi;
- alle vetture ammesse e alle loro specificità;
- alle modalità di compilazione delle classifiche.

Nessuna manifestazione sportiva automobilistica può essere organizzata in Italia senza il permesso di organizzazione rilasciato dalla CSAI e senza il controllo tecnico e sportivo della CSAI stessa.

#### **Art. 24 – Tutela sanitaria - Antidoping**

La CSAI promuove la tutela della salute dei conduttori, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni dei conduttori nelle attività agonistiche e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle competizioni, in conformità alle disposizioni di legge ed in linea con le disposizioni in materia adottate dal CONI e dalla FIA.

## **TITOLO V**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO**

#### **Art. 25 - Osservanza ed efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti della CSAI**

**25.1** Tutti i soggetti, titolari di tessera sportiva ACI, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento sportivo automobilistico, hanno l'obbligo di osservare il presente Regolamento e ogni altro regolamento o disposizione della CSAI.

**25.2** I soggetti, le associazioni, gli organismi e i loro componenti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo,



accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla CSAI e dai suoi Organismi nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività sportiva automobilistica, rinunciando espressamente ad adire altre autorità diverse da quelle sportive della CSAI a tutela dei loro interessi e diritti connessi all'attività sportiva.

25.3 La non conoscenza del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo non può essere invocata a nessun effetto.

#### **Art. 26 - Principio di lealtà**

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

#### **Art. 27 - Divieto di alterazione dei risultati sportivi**

È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse.

#### **Art. 28 - Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute**

È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

#### **Art. 29 - Principio di non violenza**

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l'integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.

#### **Art. 30 - Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione**

Tutti i titolari di una tessera sportiva ACI non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo o della Federazione.

#### **Art. 31 - Dovere di riservatezza**

31.1 I Delegati Provinciali e locali degli Automobile Club e i Delegati Regionali:

- devono svolgere, con tempestività, correttezza e professionalità, i compiti e le funzioni loro affidati;
- devono favorire l'applicazione dello Statuto dell'ACI, del Regolamento della CSAI e del Regolamento Nazionale Sportivo e suoi allegati. In particolare, nei confronti degli Automobile Club devono intrattenere rapporti di massima collaborazione, dati i fini comuni nella gestione dello sport;
- non devono mai interferire con i compiti svolti dagli Ufficiali di Gara, durante le manifestazioni sportive;
- devono segnalare all'Automobile Club di competenza e alla CSAI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell'attività sportiva in generale.

31.2 I Componenti degli Organismi della CSAI, eletti, nominati o designati, sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. È fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. L'inosservanza del dovere di riservatezza comporta l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 34.

#### **Art. 32 – Responsabilità oggettiva**

I titolari di tessera sportiva ACI sono responsabili dei comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto - ancorché non titolare di tessera sportiva ACI - quando questi siano volti a sostenere i tesserati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva automobilistica.

## **TITOLO VI**

### **GIUSTIZIA SPORTIVA**

#### **Art. 33 – Principi generali**

33.1 Secondo le disposizioni stabilite dalla legge, le controversie riguardanti l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive sono devolute in via esclusiva agli Organismi di giustizia sportiva che tutti i tesserati hanno l'obbligo di adire in base alle previsioni del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale Sportivo.

33.2 Per la soluzione di tutte le altre controversie, anche di natura patrimoniale, comunque attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, con la richiesta della tessera sportiva ACI tutti gli interessati assumono l'obbligo di rivolgersi esclusivamente agli Organismi di giustizia sportiva.

33.3 Le decisioni degli Organismi di giustizia sportiva federale fanno stato fra le parti.

33.4 A tutela della funzione giurisdizionale sportiva, le decisioni di giustizia sportiva non potranno in nessun caso comportare responsabilità di carattere patrimoniale in capo ai giudici o all'ACI o alla CSAI, tranne in caso di dolo.

33.5 Gli Organismi di giustizia sportiva svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi della terzietà e imparzialità, del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della ragionevole durata dei procedimenti, della motivazione e della

impugnabilità delle decisioni. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organismi che li hanno designati.

**33.6** Le persone che ricoprono cariche o incarichi presso gli Organismi della CSAI, i Commissari Sportivi e gli Ufficiali di Gara in attività non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli organi di giustizia sportiva, né far parte degli stessi.

**33.7** I termini, le modalità e le procedure dei giudizi avanti agli organismi di giustizia sportiva sono stabiliti dal Regolamento Nazionale Sportivo approvato dal Comitato Esecutivo della CSAI.

#### **Art. 34 – Sanzioni disciplinari**

Per l'inosservanza del codice di comportamento sportivo (Titolo 5°) e delle norme regolamentari, organizzative e statutarie saranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale Sportivo.

#### **Art. 35 – Organismi di Giustizia Sportiva**

Sono Organismi di giustizia sportiva:

- a) il Collegio dei Commissari Sportivi;
- b) il Giudice Sportivo;
- c) la Procura Federale;
- d) il Tribunale Nazionale d'Appello;
- e) l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale;

#### **Art. 36 – Collegio dei Commissari Sportivi**

**36.1** Il Collegio dei Commissari Sportivi presso ogni manifestazione sportiva è composto da tre Commissari Sportivi – di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio - ed è competente a giudicare le violazioni di norme e regolamenti commesse durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad adottare i provvedimenti disciplinari di competenza previsti dal Regolamento Nazionale Sportivo.

Il Collegio dei Commissari Sportivi non deve avere alcuna responsabilità e alcuna funzione esecutiva nell'organizzazione di una manifestazione sportiva, né avere alcun rapporto gerarchico con l'Organizzatore.

Il Collegio dei Commissari Sportivi agisce d'ufficio o su reclamo.

**36.2** Per particolari tipologie di manifestazioni previste dal Regolamento Nazionale Sportivo, in luogo del Collegio può essere designato un solo Commissario Sportivo con funzioni di Giudice Unico.

**36.3** I componenti del Collegio dei Commissari Sportivi sono scelti nell'ambito degli appartenenti al Gruppo dei Commissari Sportivi.

**36.4** Il Collegio dei Commissari Sportivi è nominato dal Presidente della CSAI su indicazione del Gruppo dei Commissari Sportivi.

**36.5** Il Gruppo Commissari Sportivi è costituito dai Commissari Sportivi in attività e da quelli che hanno superato da almeno un anno gli appositi esami a livello nazionale indetti dalla CSAI tra i titolari di tessera sportiva ACI di Ufficiale di Gara da almeno tre anni. Il regolamento del Gruppo è approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

**36.6** I Commissari Sportivi sono soggetti, per le infrazioni al presente Regolamento e al Regolamento Nazionale Sportivo alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della CSAI. Sono invece soggetti a giurisdizione domestica per ogni infrazione al solo Regolamento del Gruppo.

#### **Art. 37 - Giudice Sportivo**

**37.1** Il Giudice Sportivo è un organo collegiale costituito da due sezioni, ciascuna delle quali composta da un Presidente e da due componenti nominati dal Comitato Esecutivo dell'ACI su proposta del Presidente dell'ACI. Il regolamento del Giudice Sportivo è approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

**37.2** Il Giudice Sportivo è competente a giudicare su tutte le infrazioni a norme, regolamenti e comportamenti commesse, durante e al di fuori delle manifestazioni sportive, da tutti i soggetti titolari di tessera sportiva ACI che a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva automobilistica.

**37.3** Il Giudice Sportivo è attivato dal Procuratore Federale autonomamente oppure su richiesta del Collegio dei Commissari Sportivi quando gli stessi ritengono i provvedimenti disciplinari di loro competenza insufficienti a sanzionare adeguatamente le infrazioni contestate.

**37.4** Il Giudice Sportivo deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento del deferimento.

#### **Art. 38 – Procura Federale**

**38.1** La Procura Federale è composta da un Procuratore Federale e da un sostituto nominati dal Comitato Esecutivo dell'ACI su proposta del Presidente dell'ACI. Il regolamento della Procura Federale è approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

**38.2** Alla Procura Federale sono attribuite funzioni inquirenti e requirenti innanzi al Giudice Sportivo e al Tribunale Nazionale d'Appello.

**38.3** La Procura Federale, su segnalazione dei Collegi dei Commissari Sportivi, dei titolari di tessera sportiva ACI o d'ufficio compie indagini preliminari a conclusione delle quali dispone il deferimento al Giudice Sportivo oppure provvede all'archiviazione.

**38.4** La Procura Federale, d'ufficio o su richiesta del Presidente della CSAI, ha anche il potere di impugnazione sui provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva di primo grado.

**38.5** La Procura Federale deve concludere le indagini preliminari e disporre il deferimento al Giudice Sportivo o l'archiviazione entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento della segnalazione.

### **Art. 39 – Tribunale Nazionale d'Appello**

39.1 Il Tribunale Nazionale d'Appello è un organo collegiale di secondo grado competente a dirimere ogni controversia in materia di Sport automobilistico nazionale insorta tra quanti a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva.

39.2 Il Tribunale Nazionale d'Appello è composto da un numero massimo di otto componenti, dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dal Comitato Esecutivo dell'ACI, su proposta del Presidente dell'ACI. Presso il Tribunale sono istituite due Sezioni con un numero massimo di quattro componenti ciascuna. Il Regolamento del Tribunale Nazionale d'Appello è approvato dal Consiglio Generale dell'ACI.

Il Tribunale Nazionale d'Appello deve pronunciare il proprio giudizio entro un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data del ricevimento dei motivi di appello.

### **Art. 40 – Clausola compromissoria – Conciliatore - Arbitro Unico o Collegio Arbitrale**

40.1 Le controversie tra i soggetti di cui al precedente art. 25 o tra gli stessi e la CSAI per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente al Tribunale Nazionale d'Appello e alla cognizione conciliativa e arbitrale della CSAI, secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale Sportivo.

40.2 Non sono soggette a procedimento di conciliazione o di arbitrato le controversie di natura tecnica e disciplinare decise in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva della CSAI relative alla omologazione dei risultati sportivi o che abbiano dato luogo a provvedimenti di penalizzazione o esclusione dalla classifica ovvero a sanzioni di natura pecuniaria ovvero a sanzioni comportanti la sospensione delle tessere sportive, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, per un periodo inferiore a 120 giorni.

40.3 Gli arbitri sono chiamati a decidere secondo diritto, salvo che le parti non chiedano di decidere secondo equità.

40.4 Il Comitato Esecutivo della CSAI, per particolari ragioni di opportunità può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia.

40.5 Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia sportiva, comporta l'irrogazione della sanzione non inferiore alla sospensione delle tessere sportive per una durata di sei mesi.

### **Art. 41 – Giudizio di revisione**

Il giudizio di revisione, quale mezzo straordinario di impugnazione delle decisioni di natura disciplinare, è esperibile, su richiesta dell'interessato o della Procura Federale o del Presidente della CSAI ed entro il termine di due anni successivi all'anno in cui il provvedimento impugnato è stato emesso, dinanzi al Tribunale Nazionale d'Appello al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
- b) sopravvenienza di prove nuove e decisive di innocenza;
- c) acclarata falsità in atti o in giudizio.

### **Art. 42 – Prescrizione**

Le infrazioni di carattere disciplinare si prescrivono nel termine di due anni successivi alla stagione sportiva in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse.

La prescrizione è interrotta con l'inizio del procedimento disciplinare.

### **Art. 43 – Astensione e ricusazione dei giudici**

- a) I Giudici possono essere ricusati:
  - se hanno un interesse personale nel procedimento;
  - se hanno dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni cui sono preposti;
  - se vi è inimicizia grave tra i giudici e il soggetto interessato al procedimento;
  - se il difensore del soggetto interessato al procedimento o il soggetto stesso sono prossimi congiunti dei giudici.
- b) La ricusazione può essere proposta dal Procuratore Federale o dal soggetto interessato al procedimento o, per procura, dal difensore del soggetto stesso.  
La dichiarazione di ricusazione può essere proposta durante l'istruttoria prima della chiusura della medesima e durante il giudizio prima che siano compiute le formalità di apertura del dibattimento. La dichiarazione deve enunciare i motivi e indicarne le prove.
- c) Sulla ricusazione del giudice decide il Tribunale Nazionale d'Appello e, per i procedimenti davanti a esso Tribunale, il Presidente dell'ACI.
- d) Il giudice ricusato, avuta notizia della presentazione della dichiarazione, può compiere soltanto atti urgenti di istruzione.
- e) Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, il giudice al quale tale motivo si riferisce ha l'obbligo, se lo conosce, di dichiararlo. Parimenti, quando esistono gravi ragioni di convenienza per astenersi, non annoverate tra i motivi di ricusazione, il giudice deve dichiararlo. La dichiarazione è fatta dal Presidente dell'Organismo di giustizia sportiva che decide senza formalità, con decreto, se il giudice deve astenersi.

### **Art. 44 – Provvedimenti di clemenza**

44.1 La potestà di condono è esercitata dal Presidente dell'ACI, sentito il Presidente della CSAI, a condizione che sia stata scontata almeno la metà della sanzione di cui l'interessato abbia chiesto il condono.

44.2 Nei casi di squalifica, il condono non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

44.3 L'amnistia e l'indulto sono di competenza del Consiglio Generale dell'ACI, su proposta del Consiglio Sportivo Nazionale della CSAI, previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento.

44.4 Ai fini della recidiva non si tiene conto delle sanzioni condonate.

#### **Art. 45 – Provvedimenti cautelari**

45.1 È consentita, su richiesta della Procura Federale, l'emanazione da parte del Giudice Sportivo di provvedimenti di sospensione cautelare delle tessere sportive. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dallo stesso Giudice Sportivo prima della conclusione del procedimento.

45.2 Contro i provvedimenti di sospensione cautelare delle tessere sportive è ammesso il ricorso al Tribunale Nazionale d'Appello.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANISMI DELLA CSAI**

#### **Art. 46- Durata delle cariche**

46.1 Tutte le cariche della CSAI, elettive e di nomina, sono a titolo onorifico.

46.2 Tutti gli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consulativi della CSAI durano in carica quattro anni secondo il ciclo olimpico, ad eccezione delle Sottocommissioni, dei Collegi dei Commissari Sportivi e degli Arbitri.

46.3 Tutti gli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consulativi sono rinnovati entro tre mesi dalla loro scadenza. I loro componenti sono rieleggibili per più mandati.

#### **Art. 47 – Requisiti per l'eleggibilità, la nomina e la designazione**

47.1 Possono essere eletti o nominati o designati negli Organismi della CSAI, anche in quelli tecnico-consulativi, i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni alla data della presentazione della candidatura, della nomina o della designazione;
- b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato superiori a un anno per reati non colposi ovvero condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
- c) non essere stato assoggettato, da parte del CONI, della CSAI o di un'altra Federazione Sportiva, nell'ultimo decennio, a provvedimenti disciplinari di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno;
- d) non avere subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- e) essere titolari di patente di guida. Il requisito di cui alla presente lettera non è richiesto ai componenti del Tribunale Nazionale d'Appello, del Giudice Sportivo e della Procura Federale, ai Conciliatori e agli Arbitri;
- f) essere titolari di tessere sportive ACI - con esclusione delle tessere previste per le attività non agonistiche o equivalenti secondo le definizioni del Regolamento Nazionale Sportivo della CSAI - da almeno tre anni oltre a quello in cui si svolgono le elezioni.  
I requisiti di cui alla presente lettera non sono richiesti ai Presidenti di Automobile Club, ai componenti del Tribunale Nazionale d'Appello, del Giudice Sportivo e della Procura Federale, ai Conciliatori e agli Arbitri.
- g) fatta eccezione per i componenti degli Organismi tecnico-consulativi, non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività imprenditoriale e/o commerciale collegata all'attività della CSAI;
- h) non avere in essere - anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società - controversie giudiziarie contro la FIA, l'ACI, la CSAI e il CONI;
- i) essere in possesso dei titoli di studio previsti dai rispettivi regolamenti elettorali;
- j) limitatamente ai Conduuttori, essere titolari, nell'anno in cui si svolgono le elezioni, di licenza internazionale di conduuttore;
- k) limitatamente ai Delegati Provinciali e locali, essere residenti nel territorio di competenza degli Automobile Club presso i quali si candidano ed essere loro soci;

47.2 Per l'elezione dei Delegati Provinciali o locali, dei Conduuttori, delle Scuderie e degli Ufficiali di Gara nel Consiglio Sportivo Nazionale e degli Organizzatori nella Consulta Nazionale è richiesto il quorum percentuale degli aventi diritto al voto indicato nei rispettivi regolamenti elettorali.

47.3 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione o la nomina o la designazione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### **Art. 48 – Candidature – Presentazione**

48.1 Le candidature per l'elezione dei conduuttori, dei rappresentanti delle Scuderie e degli Ufficiali di Gara nel Consiglio Sportivo Nazionale, nonché dei rappresentanti degli Organizzatori nella Consulta Nazionale devono pervenire alla Segreteria della CSAI nei modi e nei termini indicati nei regolamenti elettorali.

48.2 Le candidature per l'elezione dei Delegati Provinciali e locali devono pervenire agli Automobile Club delle Province di residenza nei modi e nei termini indicati nel regolamento elettorale.

48.3 I candidati devono allegare alla domanda di ammissione alle elezioni la fotocopia delle documentazioni richieste e sottoscrivere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 47 e l'assenza delle incompatibilità di cui al successivo art. 49.

#### **Art. 49- Incompatibilità**

49.1 Il Presidente e i Componenti degli Organismi centrali, territoriali, giurisdizionali e tecnico-consulativi non possono svolgere attività in contrasto con i compiti dell'ACI, della CSAI e degli Automobile Club.

**49.2** Le cariche di Presidente della CSAI e di componente degli Organismi di giustizia sportiva sono incompatibili con qualsiasi altra carica o altro incarico nell'ambito dello sport automobilistico italiano.

**49.3** Le cariche di componente del Comitato Esecutivo della CSAI sono incompatibili con quelle di Presidente e componente delle Sottocommissioni.

**49.4** Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organismo nel quale sono stati eletti o nominati o designati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato deve dichiararlo e non deve prendere parte alle une o agli altri.

**49.5** La funzione di Delegato Provinciale o locale è incompatibile, nel territorio di competenza, con la funzione di Ufficiale di Gara e/o di Organizzatore.

**49.6** La funzione di Delegato Regionale è incompatibile, nella Regione di competenza, con la funzione di Ufficiale di Gara e/o di Organizzatore.

**49.7** I Commissari Sportivi, i Commissari Tecnici e i Direttori di Gara sono incompatibili con la qualifica di concorrente/conducente. I Commissari Sportivi sono incompatibili anche con tutte le altre qualifiche di Ufficiale di gara.

## **Art. 50 – Dimissioni - Decadenza**

### **50.1 Dimissioni**

a) In caso di dimissioni o vacanze tra i componenti degli Organismi della CSAI si provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina o designazione, se trattasi di componente nominato o designato, o mediante il subentro del primo dei non eletti, se trattasi di componenti elettivi. Nei casi in cui le dimissioni o la vacanza si riferiscano a un componente eletto nell'ambito di un'area geografica, si procede alla nomina del primo dei non eletti attingendo dalla medesima area geografica e, ove ciò non fosse possibile, dalla graduatoria generale.

b) In caso di impossibilità di sostituzione nei primi due anni del mandato, il nuovo componente è eletto con le procedure previste nel presente Regolamento e nei Regolamenti Elettorali.

In caso di impossibilità di sostituzione negli ultimi due anni del mandato, il nuovo componente è nominato dal Presidente dell'ACI, sentito il Presidente della CSAI e, se trattasi di Delegato Provinciale o locale, il Presidente dell'Automobile Club competente per territorio.

c) Il Delegato Provinciale o locale dimissionario decade anche dalla eventuale carica di Delegato Regionale.

d) In caso di dimissioni o vacanza tra i componenti nominati o designati degli Organismi della CSAI si provvede alla loro sostituzione mediante una nuova nomina o designazione.

e) I nuovi componenti eletti, nominati o designati in sostituzione rimarranno in carica fino alla scadenza del quadriennio.

### **50.2 Decadenza**

a) Qualsiasi Organismo collegiale decade di diritto al venir meno, per qualsiasi causa, della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di decadenza del Consiglio Sportivo Nazionale o del Comitato Esecutivo, al Presidente della CSAI spetta la gestione dell'ordinaria amministrazione della CSAI ed il compito di provvedere, entro tre mesi, alla loro ricostituzione con le procedure previste dal presente Regolamento.

In caso di decadenza degli altri Organismi, quello decaduto permane in prorogatio, fino al suo rinnovo per il quale si deve provvedere entro tre mesi, soltanto per l'espletamento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

b) Decadono dalla carica i componenti degli Organismi centrali e tecnico-consultivi che non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

**50.3** Le dichiarazioni di decadenza e di incompatibilità, di cui al precedente art. 49 sono di competenza del Comitato Esecutivo dell'ACI su iniziativa del Segretario o di uno qualsiasi dei componenti degli Organismi della CSAI o di almeno 10 titolari di tessera sportiva ACI.

## **Art. 51 - Procedure per le riunioni**

### **51.1. Convocazione**

**51.1.1** Salvo diverse disposizioni del regolamento dei singoli Organismi, la loro convocazione è fatta dal loro Presidente, di propria iniziativa, o a richiesta di almeno un terzo dei componenti, a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza a mezzo fax o posta elettronica inviati almeno 3 giorni prima della data della riunione.

**51.1.2** Il luogo, l'orario e l'ordine del giorno della riunione sono stabiliti dal Presidente e indicati nella convocazione.

**51.1.3** Tutti gli Organismi della CSAI possono essere convocati in prima e in seconda convocazione purché tra le due convocazioni vi sia un intervallo di almeno un giorno. La presente disposizione non si applica alle riunioni degli Organismi di giustizia sportiva e degli Organismi tecnico-consultivi.

**51.1.4** Annualmente, il Consiglio Sportivo Nazionale è convocato almeno due volte, il Comitato Esecutivo almeno sei volte, le Consulte Nazionale e Regionali per lo Sport Automobilistico almeno una volta. Tutti gli altri Organismi si riuniscono ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

**51.1.5** Le riunioni degli Organismi della CSAI sono valide anche con il ricorso a collegamenti in video o tele conferenza dei loro componenti.

### **51.2 Documentazione relativa all'ordine del giorno**

La documentazione scritta relativa agli argomenti all'O.d.G. deve essere inviata ai Componenti almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

In caso di convocazione d'urgenza, deve essere spedita a mezzo fax, posta elettronica o posta prioritaria almeno 2 giorni prima della riunione.

#### **51.3 Validità delle riunioni - Votazioni**

**51.3.1** Le riunioni sono validamente costituite in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.

**51.3.2** Sia in prima che in seconda convocazione gli Organismi deliberano a maggioranza dei voti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Sono previsti i seguenti sistemi di votazione: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto quando si tratti di votazioni concernenti le persone e salva diversa volontà unanime dei presenti.

## **TITOLO VIII**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 52 - Amministrazione e contabilità**

**52.1** L'amministrazione e contabilità della CSAI, quale organismo statutario dell'ACI a cui è delegato l'esercizio del potere sportivo, è curata dagli uffici dell'Ente e si conforma, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto dell'Ente, al principio di distinzione tra attività di indirizzo e controllo ed attività di attuazione e gestione di cui al d. l.vo 29/93 e successive modificazioni.

**52.2** Successivamente all'approvazione dell'annuale Bilancio Preventivo dell'ACI da parte dell'Assemblea, il Segretario Generale dell'Ente definisce e assegna il relativo budget al Centro di responsabilità di supporto alla CSAI, così come previsto all'art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI.

**52.3** I proventi relativi al tesseramento sportivo, tasse di organizzazione, ammende, proventi relativi al rilascio di fiches di autoveature da competizione, passaporti tecnici, omologazioni, contributi da parte dello Stato, enti e associazioni nonché tutte le entrate relative all'attività sportiva costituiscono proventi destinati alla CSAI e sono accertati dal preposto ufficio amministrativo alla corrispondente voce del Bilancio Generale dell'Ente.

**52.4** Il Comitato Esecutivo della CSAI, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Sportivo Nazionale, stabilisce gli importi unitari delle entrate della CSAI (licenze sportive, iscrizioni a calendario, reclami, ricorsi in appello, ammende, omologazioni, fiches di omologazione, passaporti tecnici e quant'altro) entro il 15 settembre di ogni anno, ai fini della predisposizione del Bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

**52.5** Le spese di funzionamento della CSAI sono determinate in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI, al Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed alle relative norme attuative, sulla base degli indirizzi programmatici e degli obiettivi stabiliti dai Competenti Organi dell'ACI e/o della CSAI.

**52.6** L'erogazione di contributi ad Enti, gruppi ed associazioni o soggetti privati, per attività sportiva, è proposta dai competenti Organismi della CSAI ai competenti Organi dell'ACI, in base alla competenza per materia e per valore.

**52.7** Il Comitato Esecutivo dell'ACI, su proposta del Comitato Esecutivo della CSAI, determina le eventuali indennità e gettoni di presenza da corrispondere al Presidente ed ai componenti gli Organismi della CSAI; per quanto concerne il rimborso degli oneri di trasferta (spese di viaggio, soggiorno e vitto), si applicano le norme previste allo stesso titolo per il Segretario Generale e i Dirigenti dell'ACI.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 53 – Delibere e decisioni degli Organismi della CSAI**

Ogni delibera e decisione degli Organismi della CSAI, anche se tecnici o consultivi, deve essere adeguatamente motivata.

#### **Art. 54 – Regolamenti di votazione, durata delle cariche**

**54.1** I regolamenti elettorali per l'elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI sono approvati dal Consiglio Generale dell'ACI. Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento, i regolamenti elettorali sono approvati non tenendo conto del precedente art. 8, par. 8.3, lettera e).

**54.2** Le assemblee e le riunioni per l'elezione dei componenti elettivi degli Organismi della CSAI sono convocate dal Presidente dell'ACI.

**54.3** Tutti gli Organismi della CSAI, eletti in prima applicazione del presente Regolamento, scadranno il 31/12/2008.

#### **Art. 55 - Tessere sportive ACI e licenze CSAI**

Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento saranno ammessi a votare i titolari delle licenze sportive CSAI rilasciate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, a condizione che abbiano rinnovato la tessera sportiva ACI entro il 31 luglio 2005.

#### **Art. 56 – Organismi giurisdizionali**

**56.1** Le violazioni delle norme di comportamento e dei regolamenti commesse dopo il 31 marzo 2005 e non ancora sottoposte, alla data di approvazione del presente Regolamento, ai vigenti organismi di giustizia sportiva, saranno giudicate dal Giudice Sportivo secondo le previsioni di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

**56.2** Fino alla effettiva costituzione della Procura Federale, i deferimenti al Giudice Sportivo o l'archiviazione ai sensi dell'art. 38, par. 38.3 del presente Regolamento saranno disposti dal Presidente della CSAI.

**Art. 57 – Titoli di studio**

Il requisito del titolo di studio previsto nell'art. 47 lettera i) del presente Regolamento e nei Regolamenti elettorali non è richiesto per l'eleggibilità, la nomina e la designazione dei Delegati Provinciali e locali e dei rappresentanti delle varie categorie dei tesserati sportivi che hanno fatto parte degli Organismi della CSAI del quadriennio precedente.